Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia

[notificata con il numero C(2008) 669]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/185/CE)

(GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2008/476/CE della Commissione del 6 giugno 2008	L 163	34	24.6.2008
►M2	Decisione 2008/988/CE della Commissione del 17 dicembre 2008	L 352	52	31.12.2008
►M3	Decisione 2009/248/CE della Commissione del 18 marzo 2009	L 73	22	19.3.2009
►M4	Decisione 2009/621/CE della Commissione del 20 agosto 2009	L 217	5	21.8.2009
►M5	Decisione 2010/271/UE della Commissione dell'11 maggio 2010	L 118	63	12.5.2010
►M6	Decisione 2010/434/UE della Commissione del 6 agosto 2010	L 208	5	7.8.2010
►M7	Decisione di esecuzione 2011/648/UE della Commissione del 4 ottobre 2011	L 260	19	5.10.2011
►M8	Decisione di esecuzione 2012/701/UE della Commissione del 13 novembre 2012	L 318	68	15.11.2012
►M9	Decisione di esecuzione (UE) 2015/398 della Commissione del 13 febbraio 2015	L 66	16	11.3.2015
►M10	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1782 della Commissione del 5 ottobre 2016	L 272	90	7.10.2016
►M11	Decisione di esecuzione (UE) 2017/486 della Commissione del 17 marzo 2017	L 75	27	21.3.2017
►M12	Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017	L 135	27	24.5.2017
►M13	Decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione del 20 novembre 2017	L 306	26	22.11.2017

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia

[notificata con il numero C(2008) 669]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/185/CE)

Articolo 1

▼M3

I suini destinati all'allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell'allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:

▼B

1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;

3) per quanto riguarda l'azienda di origine dei suini:

 a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

 b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;

 c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky;

 d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

 e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

▼B

4) i suini da trasportare:

a) non sono stati vaccinati;

b) nei 30 giorni precedenti lo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia;

c) devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno:

i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;

ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all'allevamento,

d) sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l'una e l'altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell'anticorpo ADV-gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell'unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:

i) una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 % nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;

ii) una sieroprevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati all'allevamento.

Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:

i) nel quadro del programma di cui al punto 2 un'indagine sierologica che dimostri l'assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine;

iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell'azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.

Articolo 2

▼M3

I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell'allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:

▼B

1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell'articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;

3) tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:

 a) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1, punto 3; oppure

 b) essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un'azienda d'origine in cui:

 i) nel quadro del programma di cui al punto 2 le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente;

 ii) siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all'articolo 7; oppure

 c) non essere stati vaccinati e provenire da un'azienda in cui:

 i) nel quadro del programma di cui al punto 2, le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;

 ii) la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l'introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall'autorità competente, poiché all'azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui al punto 2;

 iii) essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.

Articolo 3

I suini destinati all'allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I; oppure

2) provenire:

 a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II; e

 b) da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, punto 3; oppure

▼B

3) rispettare le condizioni seguenti:

a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell'articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

d) nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;

e) i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %;

f) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

Articolo 4

I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I; oppure

2) provenire:

a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II; e

b) da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, punto 3; oppure

3) rispettare le condizioni seguenti:

a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell'articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

▼B

d) un'indagine sierologica per l'individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

e) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).

Articolo 5

Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell'allegato III.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all'allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell'allegato IV.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:

a) lo status sanitario dell'azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;

b) qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell'azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;

c) la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.

▼M10

2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni figuranti all'allegato I o II, nel certificato sanitario che è riportato nel modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna tali animali il numero dell'articolo appropriato della presente decisione va inserito nello spazio vuoto da compilare al punto II.3.3.1 della sezione C.

▼B

Articolo 8

Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.

Articolo 9

La decisione 2001/618/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M12**

ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO	Stato membro	Regioni
BE	Belgio	Tutte le regioni
CZ	Repubblica ceca	Tutte le regioni
DK	Danimarca	Tutte le regioni
DE	Germania	Tutte le regioni
IE	Irlanda	Tutte le regioni
FR	Francia	I dipartimenti Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
IT	Italia	Provincia autonoma di Bolzano
CY	Cipro	Tutte le regioni
LU	Lussemburgo	Tutte le regioni
HU	Ungheria	Tutte le regioni
NL	Paesi Bassi	Tutte le regioni
AT	Austria	Tutte le regioni
PL	Polonia	Le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki
SI	Slovenia	Tutte le regioni
SK	Slovacchia	Tutte le regioni
FI	Finlandia	Tutte le regioni
SE	Svezia	Tutte le regioni
UK	Regno Unito	Tutte le regioni

▼**M13**

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
IT	Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Veneto Regione Lombardia
LT	Lituania	Tutte le regioni
PL	Polonia	Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty; voivodato di Lublino: tutte le powiaty; voivodato di Lubusz: tutte le powiaty; voivodato di Łódź: tutte le powiaty; voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Masovia: tutte le powiaty; voivodato di Opole: tutte le powiaty; voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty; le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; voivodato della Pomerania: tutte le powiaty; voivodato della Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Santacroce: tutte le powiaty; voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty; voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

▼B

ALLEGATO III

Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)

1. Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al punto 2, lettera c).

2. Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova

 a) La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:

 — Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8

 — Siero di riferimento CE ADV-gE A

 — Siero di riferimento CE ADV-gE B

 — Siero di riferimento CE ADV-gE C

 — Siero di riferimento CE ADV-gE D

 — Siero di riferimento CE ADV-gE E

 — Siero di riferimento CE ADV-gE F

 b) La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:

 — Siero di riferimento CE ADV-gE G

 — Siero di riferimento CE ADV-gE H

 — Siero di riferimento CE ADV-gE J

 — Siero di riferimento CE ADV-gE K

 — Siero di riferimento CE ADV-gE L

 — Siero di riferimento CE ADV-gE M

 — Siero di riferimento CE ADV-gE N

 — Siero di riferimento CE ADV-gE O

 — Siero di riferimento CE ADV-gE P

 — Siero di riferimento CE ADV-gE Q

 c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

 Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

▼M10

 d) Gli istituti sottoelencati saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro, in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento CE.

▼**M10**

AT	AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling Tel. +43 (0) 505 55-38112 Fax +43 (0) 505 55-38108 E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BE	CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Brussels
CY	State Veterinary Laboratory Veterinary Services 1417 Athalassa Nicosia
CZ	Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1 779 00 Olomouc Tel. 585 557 111 Fax 585 222 394 E-mail: svuolomouc@svuol.cz
DE	Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Südufer 10 17493 Greifswald — Insel Riems Tel. + 49 38351 7-0 Fax + 49 38351 7-1219, 7-1151, 7-1226
DK	National Veterinary Institute Technical University of Denmark Lindholm Island 4774 Kalvehave Denmark Centralino +45 88 60 00 Fax +45 88 79 01 E-mail: vet@vet.dtu.dk
EE	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia Tel. + 372 7 386 100 Fax + 372 7 386 102 E-mail: info@vetlab.ee
ES	Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete Carretera de Algete, km 8 Algete 28110 (Madrid) Tel. +34 916 290 300 Fax +34 916 290 598 E-mail: lcv@mapya.es
FI	Finnish Food Safety Authority Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki, Finland E-mail: info@evira.fi Tel. +358 20 772 003 (exchange) Fax +358 20 772 4350

▼**M10**

FR	Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP BP 53 22440 Ploufragan
UK	Veterinary Laboratories Agency New Haw, Addlestone, Weybridge Surrey KT15 3NB, UK Tel. (44-1932) 341111 Fax (44-1932) 347046
GR	Centre of Athens Veterinary Institutes 25 Neapoleos Street, 153 10 Agia Paraskevi Attiki Tel. +30 2106010903
HU	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate Indirizzo: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. Indirizzo postale: 1581 Budapest, 146. Pf. 2. Tel. +36 1 460-6300 Fax +36 1 252-5177 E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
IE	Virology Division Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture and Food Laboratories Backweston Campus Stacumny Lane Celbridge Co. Kildare
IT	Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Via Bianchi, 9; 25124 Brescia
LT	National Veterinary Laboratory (Nacionalinė veterinarijos laboratorija) J. Kairiūkščio 10 LT-08409 Vilnius
LU	CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Brussels
LV	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR) Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Tel. +371 76205 13 Fax +371 7620434 E-mail: bior@bior.lv

▼**M10**

MT	National Veterinary Laboratory Veterinary and Phytosanitary Regulation Department Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert, Marsa, Malta Tel. +356 22925389
NL	Centraal Instituut voor Dierziekte Controle CIDC-Lelystad Hoofdvestiging: Houtribweg 39 Nevenvestiging: Edelhertweg 15 Postbus 2004 8203 AA Lelystad
PL	Laboratory Departement of Swine Diseases Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy Tel. +48 81 889 30 00 Fax +48 81 886 25 95 E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PT	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) Estrada de Benfica, 701 1549-011 Lisboa
RO	Laboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, București Tel. +40 0374 322.015 Fax + 40 0214 113.394 E-mail: office@idah.ro
SE	Statens veterinärmedicinska anstalt Department of Virology SE 751 89 Uppsala Tel. +46 18 674000 Fax +46 18674467
SI	Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana
SK	Štátny veterinárny ústav Pod dráhami 918 960 86 Zvolen Slovenska republika

▼B

ALLEGATO IV

Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

1. Stato membro:
2. Data:
3. Periodo:
4. Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche:
5. Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):

Regione	Numero di aziende suinicole	Numero di aziende suinicole oggetto d un programma per la malattia di Aujesky (1)	Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujesky (con vaccinazione) (2)	Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky (senza vaccinazione) (3)
Totale				

(1) Programma sotto il controllo dell'autorità competente.
(2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.
(3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo I, punto 3.

6. Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.:

.....

.....

.....

▼B

ALLEGATO V

DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Decisione 2001/618/CE della Commissione (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48)	
Decisione 2001/746/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41)	limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all'articolo 1
Decisione 2001/905/CE della Commissione (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 22).	limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all'articolo 2
Decisione 2002/270/CE della Commissione (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7)	limitatamente all'articolo 3
Decisione 2003/130/CE della Commissione (GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9)	
Decisione 2003/575/CE della Commissione (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41)	
Decisione 2004/320/CE della Commissione (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75)	limitatamente all'articolo 2 e all'allegato II
Decisione 2005/768/CE della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27)	
Decisione 2006/911/CE della Commissione (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41)	limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all'articolo 1 e al punto 12 dell'allegato
Decisione 2007/603/CE della Commissione (GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 7)	
Decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26)	limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all'articolo 1 e al punto 10 dell'allegato

▼B

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Decisione 2001/618/CE	Presente decisione
Articolo 1, lettera a) e b)	Articolo 1, punti 1 e 2
Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino	Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e)
Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino	Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d)
Articolo 2, lettere a) e b)	Articolo 2, punti 1 e 2
Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, punto 1
Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 3, punto 2, lettere a) e b)
Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino	Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f)
Articolo 4, lettera a)	Articolo 4, punto 1
Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 4, punto 2, lettere a) e b)
Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino	Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e)
Articoli da 5 a 8	Articoli da 5 a 8
Articolo 9	—
Articolo 10	—
—	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Allegati da I a IV	Allegati da I a IV
—	Allegato V
—	Allegato VI